

Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 18 del 18 aprile 2006

LEGGE REGIONALE N. 8 del 29 marzo 2006

Contributo all'istituto telethon di genetica e medicina (TIGEM) con sede in Napoli presso i laboratori dell'area di ricerca di Napoli 1 del Centro Nazionale Ricerche.

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

La seguente legge:

Articolo 1

Finalità

1. La regione Campania concede all'Istituto Telethon di Genetica e Medicina -TIGEM-, con sede in Napoli presso i laboratori del Centro Ricerche Nazionali -CNR-, un contributo annuo per favorire e sostenere lo svolgimento delle attività medico-scientifiche rivolte alla promozione degli studi e della ricerca nel campo delle malattie genetiche.

Articolo 2

Modalità di erogazione del contributo

1. Il contributo di cui all'articolo 1 è erogato in unica soluzione entro il 31 maggio di ogni anno.
2. L'istituto beneficiario è tenuto a presentare alla Giunta regionale, alla fine di ogni esercizio finanziario, analitica relazione sull'impiego del contributo, sull'attività svolta e sui programmi da svolgere nell'anno successivo.

Articolo 3

Norma finanziaria

1. Il contributo di cui all'articolo 1 è stabilito in euro 1.000.000,00.
2. All'onere derivante dalla presente legge si fa fronte mediante prelievo della somma di euro 525.000,00 dall'Unità Previsionale di Base -UPB- 7.29.65 dello stato di previsione della spesa per l'anno 2006 ed allocazione della stessa somma sulla UPB 6.23.54, ai sensi e per gli effetti della legge regionale 30 aprile 2002, n.7, articolo 27.
3. All'onere per gli anni successivi si provvede con legge di bilancio.

Articolo 4

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti degli articoli 43 e 45 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

29 marzo 2006

Bassolino

LEGGE REGIONALE: "Contributo all'Istituto Telethon di Genetica e Medicina (TIGEM) con sede in Napoli presso i laboratori dell'area di ricerca di Napoli 1 del Centro Nazionale Ricerche"

Avvertenza: il testo della legge viene pubblicato con le note redatte dal Settore Legislativo, al solo scopo di facilitarne la lettura (D.P.G.R.C. n. 10328 del 21 giugno 1996).

Nota all'art. 3

Comma 2

Legge Regionale n. 7 del 30-04-2002: "Ordinamento Contabile della Regione Campania articolo 34, comma 1, Decreto Legislativo 28 marzo 2000, n. 76".

Art. 27: "Fondi speciali"

"1. Mediante i fondi speciali viene precostituita in bilancio la copertura finanziaria dei provvedimenti legislativi regionali che si intende adottare, o che si perfezionano dopo l'avvenuta approvazione della legge di bilancio.

2. Agli effetti di cui al comma precedente, si intendono coperti dai fondi speciali i provvedimenti legislativi inseriti nell'apposito elenco allegato alla legge di bilancio ed espressamente approvato dal Consiglio regionale.

In tale elenco sono inseriti i provvedimenti legislativi per i quali la Giunta regionale intende esercitare l'iniziativa legislativa.

3. L'elenco di cui al comma precedente è articolato in specifiche partite, ciascuna delle quali indica l'oggetto del provvedimento e, distintamente per la parte corrente e per quella in conto capitale, le somme destinate alla copertura finanziaria sui singoli esercizi considerati dal bilancio pluriennale.

4. I Fondi speciali sono iscritti nel bilancio annuale, in termini di competenza e di cassa e, nel bilancio pluriennale, in termini di sola competenza.

Tali fondi sono tenuti distinti, in apposite unità previsionali di base, a seconda che siano destinati alla copertura di spese correnti o di spese in conto capitale.

5. A seguito dell'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che trovano copertura nei fondi speciali, la Giunta regionale, qualora si tratti di provvedimento di spesa, dispone con propria deliberazione il prelievo delle relative disponibilità al fine di incrementare o istituire le pertinenti unità previsionali di base.

6. Le quote dei fondi speciali non utilizzate, per la mancata entrata in vigore del provvedimento legislativo, al termine dell'esercizio nel quale furono iscritti, costituiscono economie di spesa. Fino a quando non sia stato approvato il rendiconto di tale esercizio, queste economie non concorrono alla determinazione del risultato di amministrazione dell'esercizio in cui si sono formate.

7. Costituiscono, altresì, economia di spesa le quote dei fondi speciali utilizzate per la copertura di leggi che abbiano soppresso entrate regionali o ne abbiano ridotto il gettito. Tali economie concorrono alla determinazione del presunto risultato di amministrazione dell'esercizio in cui si sono formate.

8. I provvedimenti legislativi, inseriti nell'elenco di cui al precedente comma 2 e non approvati dal Consiglio regionale entro il termine del relativo esercizio, possono trovare copertura finanziaria nelle quote non utilizzate di tali fondi, purché tali provvedimenti siano approvati prima del rendiconto di tale esercizio, e, comunque, entro il termine dell'esercizio immediatamente successivo, purché si tratti di provvedimenti per i quali nel precedente esercizio sia stata esercitata l'iniziativa legislativa. Resta comunque ferma, in questi casi, l'assegnazione degli stanziamenti dei fondi speciali al bilancio annuale nel quale essi furono iscritti.

9. Qualora il precedente comma trovi applicazione rispetto a provvedimenti legislativi di spesa, e comunque nel caso di provvedimenti legislativi di spesa approvati dal Consiglio regionale ma non entrati in vigore entro l'esercizio considerato dal bilancio annuale nel quale i relativi fondi vennero iscritti, gli stanziamenti di nuove o maggiori spese sono assegnati, con atto di Giunta regionale, al bilancio dell'esercizio nel quale entrano in vigore i provvedimenti legislativi. Allo stanziamento della nuova o maggiore spesa di bilancio deve accompagnarsi una annotazione da cui risulti che si tratta di spesa finanziata con ricorso ai fondi speciali dell'esercizio precedente. Fino a quando non sia approvato il rendiconto di tale esercizio, non si tiene conto delle spese di cui al presente comma, ai fini del calcolo del risultato di amministrazione."

Nota all'art. 4

Comma 1.

Art. 43 dello Statuto: " Procedura di approvazione " Ogni progetto di legge, previo esame in Commissione, è discusso e votato dal Consiglio articolo per articolo e con votazione finale.

Il regolamento stabilisce i procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei quali è dichiarata l'urgenza."

Art. 45 dello Statuto: "Promulgazione e pubblicazione delle leggi regionali" omissis La legge regionale entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della regione, salvo che la stessa stabilisca un termine maggiore. Una legge dichiarata urgente dal Consiglio Regionale può essere promulgata ed entrare in vigore prima della scadenza dei termini di cui sopra."